

Civile Sent. Sez. 1 Num. 31193 Anno 2017

Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA

Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

Data pubblicazione: 29/12/2017

SENTENZA

sul ricorso 24963/2013 proposto da:

c. u. r. e. l.

Rossi Maria (c.f. RSSMMR37M54H501V) e Rossi Maria Raffaella (c.f. RSSMRF42R70H501G), elettivamente domiciliate in Roma, via delle Milizie n. 34, presso l'avvocato Guazzotti Giovanni Luigi, che le rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrenti -

contro

Crifò Carlo e Crifò Pierluca; nonché Dacos Nicole, Crifò Sofia e Crifò Carla, nella qualità di eredi di Crifo' Giuliano; nonché Frati Lavinia, in proprio e quale unica esercente la potestà genitoriale sul minore Eugenio Crifò, questi nella qualità di eredi di Crifò Alessandro;

1

373
:
2017

A.

elettivamente domiciliati in Roma, via Cola di Rienzo n. 297, presso l'avvocato Monaco Antonio, che li rappresenta e difende, giusta procure a margine del controricorso;

-controricorrenti -

contro

Deutsche Bank s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Tre Madonne n. 16, presso l'avvocato Tropiano Maria, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 3817/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale IMMACOLATA ZENO, che ha concluso per il rigetto dei motivi primo e secondo; inammissibilità, in subordine rigetto, del terzo motivo;

udito, per le ricorrenti, l'avvocato Guazzotti Giovanni Luigi che ha chiesto l'accoglimento;

udito, per i controricorrenti Eredi Crifò, l'avvocato Monaco Antonio che ha chiesto il rigetto;

udito per la controricorrente Deutsche Bank, l'avvocato Tropiano Maria che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

2



1.- Maria Rossi e Maria Raffaella Rossi, quali eredi di Maria Luisa Rossi, ricorrono per cassazione nei confronti di Carlo Crifò, Pierluca Crifò, Nicole Dacos, Sofia Crifò, Carla Crifò e Lavinia Frati (in proprio e in veste di unica esercente della potestà genitoriale sul minore Eugenio Crifò), tutti quali eredi di Alessandro Crifò, come pure nei confronti della s.p.a. Deutsche Bank.

Le ricorrenti eredi Rossi vengono, in particolare, a sviluppare tre motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, 3 luglio 2013 n. 3817, che ha riformato la pronuncia emessa nel primo grado del giudizio dal Tribunale di Roma, n. 7088 del 2006.

2.- La pronuncia, resa in esito al giudizio di primo grado, ha accolto la domanda di restituzione proposta dalle eredi Rossi nei confronti della Banca per avere questa consentito ad Alessandro Crifò – procuratore generale di Maria Luisa Rossi e suo convivente – di prelevare dal conto corrente intestato a quest'ultima delle somme di danaro pur dopo la morte della sua titolare.

La medesima pronuncia ha altresì accolto la domanda di garanzia e manleva che la Banca era venuta a svolgere nei confronti degli eredi Crifò, a seguito di apposita chiamata in causa.

3.- Diversamente ha ritenuto la Corte di Appello, che ha stimato fondato tanto l'appello principale proposto dagli eredi Crifò, quanto quello incidentale presentato dalla Banca.

La Corte territoriale non ha, in specie, ravvisato profili di negligenza nel comportamento tenuto dalla Banca nella fattispecie concreta in discorso e ha quindi escluso ogni sua responsabilità restitutoria e/o risarcitoria nei confronti delle eredi Rossi. La stessa pure ha osservato che - «una volta venuta meno la responsabilità» della Banca - «viene meno anche il presupposto della domanda di

manleva (garanzia impropria)», che quest'ultima aveva dispiegato nei confronti degli eredi Crifò.

4.- Nei confronti del ricorso, presentato dalle eredi Rossi, resistono tanto gli eredi Crifò, quanto la Banca, che hanno depositato distinti controricorsi.

Entrambi i controricorrenti hanno pure depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I motivi di ricorso vengono a denunziare i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo, in specie, lamenta «violazione o falsa applicazione degli artt. 330, 332, 333, 334 e 343 cod. proc. civ. in relazione alla inammissibilità dell'appello principale spiegato dagli eredi Crifò e dell'appello incidentale spiegato dalla Deutsche Bank».

Il secondo motivo censura, poi, «violazione o falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ. in relazione a documenti depositati in secondo grado dagli appellanti principali eredi Crifò».

Il terzo motivo assume, altresì, «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1189 comma 2, 1393, 1398, 1722 comma 4, cod. civ. in relazione alle operazioni di prelievo poste in essere dal dante causa degli eredi Crifò ai danni del libretto di risparmio presso Deutsche Bank intestato alla dante causa delle ricorrenti».

2.- Il primo motivo di ricorso si sostanzia nel rilevare che l'appello principale, che è stato proposto dagli eredi Crifò, è inammissibile e che tale, di conseguenza, è pure quello incidentale proposto dalla Banca, quale appello incidentale tardivo ex art. 334 comma 2 cod. proc. civ.

Nella prospettiva assunta dal motivo in esame, l'appello principale risulta inammissibile perché – pur proposto da semplici chiamati in garanzia (quali appunto sono gli eredi Crifò) – riguarda il rapporto principale, come intercorrente in via esclusiva tra le ricorrenti e la Banca, posto che il detto appello si conclude con la domanda di «in via principale di merito, respingere nella loro integralità le domande proposte in primo raso dalle attrici nei confronti di Deutsche Bank». Sostiene in via correlata il ricorso che il chiamato in garanzia impropria non ha facoltà di interloquire in via autonoma su termini e contenuto del rapporto principale, possedendo solo il «diritto a impugnare il capo di sentenza concernente il rapporto di garanzia improprio».

Il motivo è infondato, essendo errato il presupposto di base su cui lo stesso si fonda; e che appena sopra è stato riportato.

Secondo quanto rilevato dalla pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite, 4 dicembre 2015, n. 24707, «l'impugnazione del garante riguardo al rapporto principale, tanto nel caso in cui la chiamata si sia esaurita nella sola richiesta di estensione soggettiva dell'accertamento sul rapporto principale al garante, quanto nel caso in cui ad essa sia stata cumulata la domanda di garanzia, è idonea ad investire il giudice dell'impugnazione anche a favore del garantito, attesa la struttura necessaria del litisconsorzio sul piano processuale e considerato che è stato lo stesso garantito a realizzare l'estensione soggettiva della legittimazione sul rapporto principale». «L'eventuale impugnazione del solo garante, diretta alla riforma del capo della sentenza principale relativo all'accertamento dell'obbligo risarcitorio, spiega i suoi effetti anche nei confronti del garantito anche laddove quest'ultimo non abbia proposto appello incidentale sul medesimo

capo della sentenza, in ragione del nesso di dipendenza che corre tra domanda principale e domanda di garanzia».

Nella medesima prospettiva di fondo si veda inoltre, tra le altre, la pronuncia di Cass., 2 dicembre 2014, n. 26154, secondo cui l'«appello principale del garante, che contesti la responsabilità del convenuto quale presupposto della garanzia, consente a quest'ultimo di impugnare in via incidentale tardiva ... avverso l'accoglimento della pretesa del danneggiato, poiché, per effetto dell'impugnazione principale, è posta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata».

3.- Il secondo motivo di ricorso muove dalla circostanza che, in una con la loro citazione in appello, gli eredi Crifò depositarono una «procura generale che sarebbe stata conferita al loro dante causa Michele Veltro Crifò da Rossi Maria Raffaele e Rossi Maria in data 20/9/99». Per poi rilevare che, sin dalla «propria comparsa di costituzione e risposta in appello», le eredi Rossi spiegano eccezione di inammissibilità ex art. 345 cod. proc. civ. nei confronti del relativo documento. Nonostante questo, «in nessuna parte della sentenza gravata» - insistono le dette ricorrenti - la «Corte di Appello di Roma ha motivato circa la ammissibilità della citata produzione documentale di parte appellante».

Il motivo è inammissibile.

La decisione della Corte territoriale di ritenere esente da responsabilità il comportamento tenuto in concreto dalla Banca si basa, in realtà, su una ampia serie di *rationes decidendi* autonome, che nulla hanno a che vedere con la detta procura. Quale, tra le altre, la constatazione che «le eredi della Rossi non avvisarono la Banca della morte della depositante»; quale pure la constatazione ulteriore che «il Crifò, convivente della Rossi, operava sul deposito

bancario dal marzo del 1998 in forza di valida procura notarile e dalla movimentazione delle operazioni in questione non emerge alcuna anomalia, per importi o frequenza delle stesse, che potesse imporre alla Banca, quantomeno in via prudenziale, un diverso comportamento»; quale ancora il rilievo dell'insufficienza del «semplice comportamento omissivo del terzo per costituirlo in colpa nel caso di abuso della procura (o di mancanza della stessa), occorrendo ... ai fini dell'affermazione che egli abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi».

Del resto, il cenno, che la sentenza impugnata rivolge alla detta procura, rimane del tutto estraneo a un'eventuale, ipotetica conoscenza che la Banca possa nel caso avere avuto della procura stessa: sì che il peso del relativo documento per la valutazione del comportamento della Banca – questo appunto essendo il *thema decidendum* assegnato alla Corte romana – comunque si manifesta di nulla significativo.

4.- Il terzo motivo di ricorso muove dal rilievo che la Corte di Appello, «nel ritenere esclusa qualsiasi forma di responsabilità della Deutsche Bank in relazione alle operazione di prelievo» poste in essere da Alessandro Crifò sul conto intestato alla defunta Maria Luisa Rossi, «è incorsa in una interpretazione censurabile dell'insieme delle norme sostanziali che sovrintendono la rappresentanza». Sulla base di tale affermazione il motivo si addentra poi in una serie di descrizioni, letture e valutazioni relative ad accadimenti intervenuti nel periodo di tempo che, nei fatti, ha contornato il momento della morte di Maria Luisa Rossi.

Poste queste sue caratteristiche, il motivo si manifesta inammissibile perché chiede un riesame del fatto, secondo quanto risulta ~~pre~~ contro precluso all'esame di questa Corte.

D'altro canto, non sembra inopportuno segnalare in proposito che, secondo quanto dispone la norma dell'art. 1396 comma 2 c.c., la causa di estinzione della procura, che è data dalla morte del rappresentato, non è opponibile al terzo che la ha senza colpa ignorata.

5.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di € 7.500,00 (di cui € 200,00 per esborsi).

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, addì 17 marzo 2017.